

Giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di assunzione presso la Pubblica Amministrazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio rileva che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia inerente le graduatorie delle procedure di reclutamento dei candidati indette ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge n. 53/1987, che regola l'assunzione presso la pubblica amministrazione per dei lavori, che possono essere sia a tempo determinato che indeterminato, per i quali è sufficiente il possesso della licenza media inferiore, o comunque aver assolto all'obbligo di istruzione, come risulta dall'avviso pubblico che bandito la procedura di avviamento alla selezione di iscritti alle liste di collocamento.

La controversia che riguarda una selezione ex articolo 16, Legge n. 56/1987 tra gli iscritti nelle liste di collocamento spetta, infatti alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, atteso che ha ad oggetto questioni afferenti alla tutela del diritto soggettivo al lavoro, riguardando l'avviamento al lavoro nel pubblico impiego sulla base di graduatorie compilate dalle Sezioni Circostrizionali per l'Impiego in base a criteri vincolati, per cui deve ritenersi che le relative controversie non sono riconducibili ad una procedura concorsuale, anche perché le persone assunte vengono sottoposte ad una mera prova d'idoneità e non ad un confronto comparativo per la scelta del candidato migliore (Tar Basilicata Potenza sez. I, 23/10/2020, n. 639; Tar Calabria Catanzaro sez. II, 14/09/2020, n. 1459; Tar Molise Campobasso sez. I, 17/03/2020, n. 96; Tar Sicilia Palermo sez. III, 22/11/2019, n. 2690).

Tar Lazio, sez. I bis, sentenza n. 1849 del 15 febbraio 2021